



COMUNE DI BUTTAPIETRA
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Reg. Deliberazioni
Numero 14 Del 19-05-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Straordinaria di Prima CONVOCAZIONE

Oggetto: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLA L. 23.12.1999, N. 488 ART. 12 COMMA 4 PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale.

P	MURARO ALDO	P	MORELATO THOMAS
P	MORETTO SARA	P	BIASINI CLAUDIA
P	BERTAGNOLI FILIPPO	P	CONTI DANIELE
P	BERTUCCO EDOARDO	P	NORIS GRAZIANO
P	FORMIGARI LUCA	P	PEGORARO ANTONIO
P	ARGENTATI SABRINA	P	GIACOPUZZI RENZO
P	ALEARDI SIMONE		

(P)resenti 13;(A)ssenti 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, ABRAM PAOLO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Signor MURARO ALDO nella sua veste di Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

Il Sindaco espone il punto, precisando che è stata ridisegnata la planimetria, per avere certezza sulle possibili eventuali detrazioni. Abbiamo così individuato gli ambiti che possono essere soggetti ad esenzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ❖ l'art. 8, comma 10, lettera c della legge 448/1998, modificato dall'art. 12 della Legge 488/1999, ha previsto una riduzione di prezzo sul gasolio e GPL per riscaldamento in particolari zone geografiche del territorio nazionale;
- ❖ la legge Finanziaria 2000 (Legge 488/1999, art. 12 comma 4) ha concesso tali benefici anche ai Comuni o frazioni di Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica "E" di cui al DPR n. 412 del 1993, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- ❖ come da elenco del DPR 412/1993, risulta che il Comune di Buttapietra ricade in zona climatica "E" e pertanto lo stesso ha individuato le zone non metanizzate;
- ❖ la legge Finanziaria 2002 (Legge 448/2001, art. 13, comma 2) prevedeva che i benefici in parola venissero concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;
- ❖ la Legge Finanziaria 2009 (legge 203/2008, art.13) aveva confermato le agevolazioni previste dalle leggi sopra richiamate fino al 31.12.2009;

Considerato che la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato l'ampliamento dei benefici anche all'anno 2009 non è stata reiterata né con legge finanziaria per l'anno 2010 né con legge finanziaria per l'anno 2011 né con legge finanziaria per l'anno 2012;

Considerato che la legge finanziaria 2012 nulla ha previsto in ordine alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibili, rendendo di fatto applicabile il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 (come per gli anni 2010 e 2011) alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica "E", appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E", intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come " porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui, insistono case sparse";

Preso atto che l'Agenzia delle Dogane, con note prot. 178604 del 31.12.09, prot. 5961 del 15.01.10 e prot. A4165 del 03.02.10 (ns prot. n. 1247/2010) ha precisato che:

- ❖ a partire dal 01.01.2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo per gasolio e GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale, previsto dall'art.13 della Legge 448/2001;
- ❖ il beneficio in questione è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese (come secondo l'art. 4 del d.l. 268/2000) come "porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse";
- ❖ per contro, la mancata reiterazione nella Legge finanziaria 2010 riguarda solo le frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, di Comuni anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
- ❖ i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate";

Considerato che con successiva nota prot. n. 41017 del 12.04.2010, l'Agenzia delle Dogane, precisava che "l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare. Restano invece escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate"

Considerato, inoltre, che per beneficiare delle agevolazioni in parola, in base alla determinazione dell'Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12.04.2010, il consumatore finale, nei casi dubbi, può presentare al fornitore apposita dichiarazione rilasciata dal Comune che attesti che l'impianto di riscaldamento per cui usa gasolio o gpl si trova in area non metanizzata del Comune di zona climatica E, posta al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale, conformemente ai parametri stabiliti dal Consiglio Comunale;

Considerato che l'Agenzia delle Dogane con nota del 18.03.2011 prot. n.32251 comunica in ordine all'anno 2011 ed alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibili che "Quest'anno, tenuto conto che sia la legge 13 dicembre 2010 n. 220, sia il D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n.10, nulla hanno previsto in merito all'agevolazione di cui trattasi, si ripropone la stessa condizione dell'anno scorso....." precisando che l'eventuale attestazione rilasciata dai comuni "è esente dall'imposta di bollo...."

Precisato che:

- ❖ L'art. 4, comma 2, della legge 354/2000 chiarisce che per "*frazioni di Comune*" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.
- ❖ L'art. 27, commi 2 e 3 della legge Finanziaria 2001 (legge n. 388/2000), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.

Considerato che non esistono criteri generali, dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "metanizzata" e che le altre Amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali basate, si suppone, sui costi di allacciamento, sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, ecc.;

Considerato altresì che sulla base di una valutazione forfettaria del costo di un allacciamento – calcolato come valore medio tra quelli indicati dal soggetto gestore si è giunti ad individuare come area da considerarsi metanizzata, al di fuori del centro abitato, una fascia di metri lineari 60 (sessanta) nelle diverse direzioni a partire dalla rete di distribuzione del gas, stabilendo che qualora l'edificio ricada sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata "non metanizzata", sia ammesso comunque a godere del beneficio di legge;

Ritenuto altresì, di considerare non metanizzate le aree sulle quali ricadono gli immobili per i quali – trovandosi ad una distanza inferiore a metri lineari 60 (sessanta) dalla rete di distribuzione del metano – dovrebbe essere sostenuto un onere eccessivamente gravoso, quantificato in presuntivi € 5.000,00 (cinquemila) come valore medio tra i costi indicati dall'ente gestore in caso di impedimenti naturali o infrastrutturali o di servitù, facendo in tal caso obbligo al singolo utente di produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (con allegato il preventivo predisposto dalla Società 2i Rete Gas Spa comprovante il superamento del tetto di spesa predetto) attestante l'esistenza degli impedimenti sopra descritti;

Vista la nota inoltrata in data 13.04.2015 ns prot. 3311 alla Società 2i Rete Gas Spa relativa alla richiesta della planimetria aggiornata della rete gas dell'intero territorio comunale di codesto comune;

Vista la planimetria predisposta dalla Società 2i Rete Gas Spa aggiornata al 23.04.2015 e trasmessa con nota prot. 4395 del 13.05.2015, che individua, in scala 1:5000, la rete gas esistente come da disegni allegati (TAV. 01 e TAV. 02);

Precisato che l'ufficio tecnico del Comune di Buttapietra ha provveduto ad evidenziare in giallo la delimitazione del confine di centro abitato (così come stabilito da Deliberazione di GC n°60/2002, esecutiva) e, per esclusione, le zone considerate non metanizzate, in accordo con i criteri della presente deliberazione, disegni allegati (TAV. 01 e TAV. 02) sulla base della planimetria in scala 1:5000 predisposta dalla Società 2i Rete Gas Spa aggiornata al 23.04.2015 e trasmessa con nota prot. 4395 del 13.05.2015;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 20.05.2002 "Delimitazione del centro abitato di Buttapietra ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285";

Visto:

- ❖ D.P.R. n. 412/1993
- ❖ Legge 354/2000
- ❖ D.L. 268/2000
- ❖ Finanziaria 2000 (Legge 488/1999)
- ❖ Finanziaria 2001 (legge n. 388/2000)
- ❖ Finanziaria 2002 (Legge 448/2001)
- ❖ Finanziaria 2009 (Legge 203/2008)
- ❖ Finanziaria 2010 (Legge 191/2009)
- ❖ Note dell'Agenzia delle Dogane prot. 178604/2009, prot. 5961/2010 e prot. A4161 /2010
- ❖ Deliberazione di GC n. 60/2002
- ❖ Deliberazioni di CC n. 47/2002, n. 39/2003, n. 47/2004, n. 61/2005 e n. 82/2006 e n. 87/2006, n. 16/2008, n.08/2010 esecutive per l'individuazione delle zone non metanizzate;

Tenuto presente il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 limitatamente alla sola regolarità tecnica non comportando il presente provvedimento impegni di spesa o diminuzione di entrata;

Con voti favorevoli 13 su n. 13 consiglieri presenti (unanimità), voti resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **di approvare**, per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui richiamati integralmente, la nuova planimetria predisposta dalla Società 2i Rete Gas Spa aggiornata al 23.04.2015 e trasmessa con nota prot. 4395 del 13.05.2015, che individua, in scala 1:5000, la rete gas esistente disegni allegati (TAV. 01 e TAV. 02);
2. **di approvare**, per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui richiamati integralmente, la planimetria in scala 1:5000 predisposta dalla Società 2i Rete Gas Spa aggiornata al 23.04.2015 e trasmessa con nota prot. 4395 del 13.05.2015, sulla quale l'ufficio Tecnico ha evidenziato in giallo la delimitazione del confine di centro abitato (così come stabilito da Deliberazione di GC n. 60/2002, esecutiva) e, per esclusione, le zone considerate non metanizzate, in accordo con i criteri della presente deliberazione, disegni allegati (TAV. 01 e TAV. 02);
3. **di ritenere** inoltre zona non metanizzata, e quindi avente diritto ai benefici in questione, l'utenza, posta al di fuori del centro abitato, ubicata al di fuori di una fascia di metri lineari 60 (sessanta) nelle diverse direzioni a partire dalla rete di distribuzione del gas e di stabilire che qualora l'edificio ricada sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata "non metanizzata", sia ammesso comunque a godere del beneficio di legge;

4. **di considerare** non metanizzare le aree sulle quali ricadono gli immobili per i quali – trovandosi ad una distanza inferiore a metri lineari 60 (sessanta) dalla rete di distribuzione del metano – dovrebbe essere sostenuto un onere eccessivamente gravoso, quantificato in presuntivi € 5.000,00 (cinquemila) come valore medio tra i costi indicati dall'ente gestore in caso di impedimenti naturali o infrastrutturali o di servitù, facendo in tal caso obbligo al singolo utente di produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (con allegato il preventivo predisposto dalla Società 2i Rete Gas Spa comprovante il superamento del tetto di spesa predetto) attestante l'esistenza degli impedimenti sopra descritti;
5. **di comunicare** la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art 12, comma 4, punto 4 della l. n. 488 del 23 dicembre 1999;
6. **di comunicare** altresì la presente deliberazione all'Agenzia delle Dogane Direzione Regionale del Veneto via Sommacampagna 26/a Verona, così come richiesto con nota prot. A 4165 del 03.02.2010;
7. **di pubblicare** la presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune di Buttapietra e sul sito internet www.comune.buttapietra.vr.it.
8. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, con voti favorevoli 13 su n. 13 consiglieri presenti (unanimità), voti resi nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI BUTTAPIETRA

PROVINCIA DI VERONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

n.7 del 19-05-2015 23-04-2015

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLA L. 23.12.1999, N. 488 ART. 12 COMMA 4 PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

UFFICIO PROPONENTE: ASSESSORE LAVORI PUBBLICI

PARERE: Favorevole REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to COLATO ELISABETTA

14-05-015

Oggetto: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLA L. 23.12.1999, N. 488 ART. 12 COMMA 4 PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MURARO ALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ABRAM PAOLO

Rep. n.

Il presente atto, composto di n._____ pagine, è copia conforme all'originale ed un esemplare dello stesso è stato affisso all'Albo Pretorio il giorno _____ e vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi.

Lì

IL MESSO COMUNALE
F.to TOFFALI ENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Coltro Tiziana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ della pubblicazione. (art. 134 del T.u.e.l.)

decorsi 10 gg. dalla data d'inizio

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Coltro Tiziana